



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1352
Spedito il 12.09.2008

All'On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Bozza di regolamento di attuazione art. 29, c. 8 e c.9 D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e modificazioni intervenute con il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 102 (Rettifica G.U. n. 119 del 24 maggio 2006)

Adunanza del 10 settembre 2008

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il DM 509/1999 ed il DM 270/2004;

Vista la nota della Direzione Generale per l'Università – Uff. II – prot. n. 4309 del 04.06.2008 – con cui viene chiesto al Consiglio Universitario Nazionale parere in merito a quanto specificato in oggetto;

Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del MIUR - prot. n. 1950 del 21.07.2008 – con cui viene trasmessa, con richiesta di parere, la bozza di decreto e relativi allegati concernenti quanto indicato in oggetto;

Tenuto conto dei lavori svolti nella commissione congiunta MiBAC-MIUR;
Visti i pareri espressi nelle adunanze dell'8.05.2008 e del 29 luglio 2008;

FORMULA IL PARERE FAVOREVOLE

all'istituzione della nuova classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei Beni Culturali tenuto conto delle osservazioni indicate negli allegati (regolamento e classe LM).

Ritiene inoltre che:

la denominazione della classe LM/11 (DM270/2004) debba essere modificata in Scienze e tecnologie per la conservazione e restauro dei Beni Culturali;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

debbano essere individuati requisiti necessari specifici in termini di docenza per la classe di nuova istituzione (DM 30 ottobre 2007);

la classe di nuova istituzione e le classi L/43 e LM/11 debbano essere inserite nella classe di numerosità Gruppo A del DM 30 ottobre 2007;

la numerosità dei componenti della Commissione tecnica di accreditamento debba essere ampliata con la partecipazione di tre esperti rispettivamente dell'area scientifica, umanistica e del restauro (Art. 5 c2) al fine di garantire l'irrinunciabile apporto di competenze differenziate.

Il CUN ribadisce

la necessità di rivedere la norma che prevede l'esame finale abilitante alla professione di restauratore che, pur prevista dal codice Urbani (D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni) è in contrasto con la vigente normativa universitaria;

che l'istituzione del nuovo SSD è improponibile senza una adeguata discussione con la comunità scientifica, se non inserita in un riassetto generale dei settori scientifico-disciplinari stessi e che, pertanto, va espunta dal provvedimento;

il parere favorevole alle disposizioni transitorie relativamente alle sedi di Venaria Reale, Urbino e Palermo, e previa verifica specifica del percorso formativo di ogni singolo laureato.

Il CUN infine auspica, così come concordato in sede di commissione congiunta, che venga rapidamente affrontato il tema della formazione nel più ampio settore della tutela dei Beni Culturali. In particolare ritiene fin da subito che occorra che la professionalità degli esperti scientifici sia meglio definita nell'ambito dei decreti attuativi dell'articolo 29 del Codice dei Beni Culturali in una con la riorganizzazione delle scuole di specializzazione, procedendo anche all'istituzione di una scuola per esperti scientifici (laureati classe LM/11).

IL SEGRETARIO
F.TO VALEO

IL PRESIDENTE
F.TO LENZI